

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 292

3 ottobre 2019

PROGETTO DI REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE PREVISTI DALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50
DEL 2016**

Oggetto assembleare n. 8920

Relazione illustrativa del Progetto di Regolamento regionale recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La materia degli incentivi riconosciuti ai dipendenti pubblici per lo svolgimento di attività connesse alla progettazione di opere pubbliche trae origine da espresse previsioni normative che, sin dalla Legge quadro sui lavori pubblici (articolo 18 della L. n. 109 del 1994, cd. “Legge Merloni”, e successive modifiche ed integrazioni), hanno introdotto nell'ordinamento una specifica ipotesi di deroga al principio generale di onnicomprensività del trattamento economico del dipendente pubblico, confermata dagli interventi legislativi successivi, che hanno apportato all'istituto, come si vedrà, rilevanti modifiche.

Le disposizioni della Legge quadro prevedevano, con particolare riferimento alle attività connesse alla progettazione, che una somma calcolata in percentuale (il cui tetto massimo nel tempo ha fluttuato, in virtù di alterne vicende legislative, dallo 0,5 al 2 per cento) sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, fosse ripartita, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra le varie figure professionali interne che avevano partecipato alle attività tecniche necessarie (il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori), avendo riguardo, nel definire la percentuale effettiva da ripartire, all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

In esecuzione di tali disposizioni, sostanzialmente confermate dall'entrata in vigore del cd. *Codice dei contratti pubblici* (articolo 92, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 163 del 2006), la Regione ha disciplinato la materia con il Regolamento n. 5 del 2006 (*Regolamento in materia di incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione svolta da personale regionale*), recependo gli esiti della contrattazione collettiva decentrata con le Organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza, come previsto dalla norma nazionale.

Il citato regolamento è stato applicato alle attività in questione sino all'entrata in vigore della L. n. 114 del 2014 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*), che apportò importanti modifiche sostanziali, spostando anche formalmente la disciplina dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 (abrogati) ai commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 93 del citato decreto legislativo.

Più in particolare il legislatore nazionale, con il predetto intervento, pose al centro della disciplina la devoluzione ad apposito fondo per la progettazione e l'innovazione delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione degli incentivi, in misura non superiore al 2 per cento degli importi a base di gara di un'opera o di un lavoro (con percentuale effettiva stabilita dal regolamento dell'ente in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare e con onere a carico degli stanziamenti previsti per i singoli lavori). Detto fondo venne destinato per l'80 per cento alla ripartizione - per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento - tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori (con totale esclusione dai beneficiari dei dirigenti) e, per il restante 20 per cento, all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo

e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi ai cittadini. Intorno a tale fulcro furono poi introdotte ulteriori previsioni riguardanti: il riconoscimento degli incentivi per le sole attività connesse alla progettazione, con esclusione di quelle di pianificazione e manutentive; la definizione, nel regolamento, di criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo; il previo accertamento positivo, da parte del dirigente competente, delle specifiche attività svolte dai dipendenti, subordinandovi la corresponsione degli incentivi, altrimenti destinati ad economie; la considerazione, ai fini del riparto, delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte dai dipendenti e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta; il limite agli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, che non possono superare il 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

A tale quadro successivamente si aggiunsero le profonde revisioni operate dal nuovo *Codice dei contratti pubblici* (D.Lgs. n. 50 del 2016), all'interno del quale - come si vedrà in dettaglio più oltre - il legislatore, cambiando radicalmente approccio, ha mutato la tipologia delle attività oggetto di incentivazione, con un significativo spostamento dall'ambito progettuale a quello di programmazione e verifica (programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo il disposto dell'articolo 113) e conseguente parziale ridefinizione delle tipologie dei soggetti percettori, estendendo il novero delle funzioni incentivate anche agli appalti di servizi e forniture, i cui stanziamenti sono stati espressamente ricompresi dal Decreto correttivo del 2017 (D.Lgs. n. 56 del 2017) tra quelli oggetto di imputazione degli oneri per attività tecniche negli stati di previsione della spesa, con la precisazione, ad opera della legge di Bilancio per l'anno 2018 (L. n. 205 del 2017) che gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli interventi.

Si venne quindi a creare una situazione in cui, mentre l'attuazione delle previsioni della L. n. 114 del 2014 si collocava nel solco - ampiamente rivisto ma non abbandonato - del previgente D.Lgs. n. 163 del 2006 e del R.R. n. 5 del 2006, l'applicazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 avrebbe comportato una complessa riprogettazione del sistema incentivante in materia di opere e lavori pubblici su basi diverse dal passato. Per tali motivi ed emergendo dall'assetto appena descritto una sorta di "enclave" normativa tra la modifica del vecchio Codice dei contratti pubblici ed il nuovo decreto legislativo in materia, si dedicò al recepimento della prima disciplina un autonomo testo regolamentare.

Fu così adottato il Regolamento regionale n. 2 del 2016 (*Regolamento in materia di incentivi per le attività svolte da personale regionale in vigore dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 163 del 2016, nel periodo dal 19 agosto 2014 al 19 aprile 2016*) recante la disciplina dell'erogazione ai dipendenti dei descritti incentivi, con riferimento alle attività espletate nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore delle modifiche della Legge n. 114 del 2014 (19 agosto 2014) e quella del D. Lgs. n. 50 del 2016 (19 aprile 2016, giorno antecedente l'efficacia del nuovo Codice dei contratti, in base a quanto chiarito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito ANAC). Con tale Regolamento la Regione recepì nel proprio ordinamento le modifiche legislative applicabili alle attività tecniche completate nel circoscritto arco temporale di cui sopra, evitando sovrapposizioni sia nei confronti degli utenti, sia in sede di contrattazione collettiva decentrata, alla quale il regolamento stesso rinviò, dopo aver esplicitato gli ambiti di competenza dell'autonoma funzione regolativa dell'ente, per l'individuazione di modalità e criteri di ripartizione delle risorse in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni nazionali. L'assetto previsto dal Regolamento per la propria attuazione è stato peraltro confermato dalla sezione territoriale della Corte dei conti, che ha dissipato alcuni dubbi derivanti da intervenuti orientamenti interpretativi, chiarendo che il regolamento e il successivo accordo di

contrattazione decentrata operano quale fattispecie normativa a formazione progressiva e trovano sicura applicazione *ratione temporis*.

Parallelamente alle procedure finalizzate all'erogazione delle risorse riguardanti le attività ricadenti nel raggio di applicazione del R.R. n. 2 del 2016, l'Amministrazione ha quindi avviato e portato a compimento i lavori per l'attuazione, tramite distinto atto regolamentare, di quanto previsto in materia dall'articolo 113, D.Lgs. n. 50 del 2016, conformando l'ordinamento regionale al nuovo sistema contrassegnato dall'abbandono del primato della progettazione interna e dal conseguente riassetto funzionale ed organizzativo.

Il nuovo Codice dei contratti, infatti, ha abrogato le precedenti disposizioni del D.Lgs. n. 163 del 2006, estendendo il beneficio - originariamente limitato alle procedure per la realizzazione di lavori ed opere - all'acquisizione di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione e mutando la tipologia di attività oggetto di incentivazione e i relativi percettori (tra i quali anche il personale in servizio presso centrali di committenza di cui l'ente si avvale), con spostamento del *focus* applicativo dalla progettazione alla programmazione della spesa per investimenti, alla valutazione preventiva dei progetti, alla predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, che si affiancano alle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tali innovazioni sono state coordinate dal legislatore con il preesistente impianto, che resta basato sulla confluenza in apposito fondo delle risorse finanziarie necessarie (sempre in misura non superiore al 2 per cento). Anche la relativa destinazione rimane suddivisa in percentuali distinte:

- ottanta per cento ripartito, per ciascun intervento, tra i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche sopra indicate e i loro collaboratori, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento dell'Amministrazione;
- restante 20 per cento - ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - dedicato a iniziative di innovazione tecnologica in tema di edilizia e infrastrutture (acquisto di beni e strumentazioni, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica), di controllo e miglioramento della capacità di spesa (implementazione di apposite banche dati), di efficientamento informatico (metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli), di formazione o ricerca (attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 1997 o svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori).

Nel regolamento dell'Amministrazione di cui al presente progetto sono inoltre disciplinati, in attuazione della norma nazionale: la riduzione delle risorse a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi; l'accertamento preventivo del dirigente competente in ordine alle specifiche attività svolte; il limite del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo agli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni; la riacquisizione al fondo delle quote di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti perché affidate a personale esterno ovvero prive di accertamento positivo; l'esclusione dei dirigenti dai beneficiari.

OBIETTIVI

Come anticipato in premessa, l'articolo 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ha aperto nuove prospettive di disciplina. L'attuale Codice dei contratti pubblici, infatti, ha spostato le attività oggetto di incentivazione dall'ambito progettuale a quello di programmazione e verifica con conseguente, parziale ridefinizione delle tipologie dei soggetti percettori, pur continuando ad affidare al regolamento degli enti di appartenenza la disciplina della materia ed alla contrattazione decentrata integrativa del personale l'individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse incentivanti.

La prima finalità del progetto di regolamento è, quindi, recepire nell'ordinamento regionale le modifiche legislative intervenute e a tale scopo è stato preso a riferimento uno schema redazionale già condiviso tra enti che presentano analoghe prerogative e caratteristiche funzionali e organizzative, vale a dire il modello approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome come supporto operativo alle Regioni stesse, alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, elaborato dal tavolo tecnico attivato da Itaca (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale - organo tecnico della predetta Conferenza) e condiviso dai Soggetti aggregatori regionali.

Accanto a questo obiettivo di carattere generale, il provvedimento in esame, dovendo affrontare una situazione diversa da quella disciplinata dal Regolamento n. 2 del 2016, non più caratterizzata dal riferimento a un circoscritto perimetro temporale di vigenza delle norme e da una sostanziale continuità di presupposti e caratteristiche delle attività incentivate, non ha allocato la contrattazione decentrata integrativa sulle modalità e sui criteri di ripartizione delle risorse in una fase successiva all'espletamento della funzione regolativa dell'ente, ma l'ha coniugata ad essa, come sua parte integrante e complementare. In tal modo la disciplina della materia, proprio a fronte del cambiamento di alcuni suoi tradizionali pilastri, ha perseguito una maggiore omogeneità precettiva ed una più semplice ed immediata efficacia applicativa, risultando esclusivamente condizionata alla formale adozione del testo regolamentare. L'accordo in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale tra la Regione e le Organizzazioni sindacali sulle modalità e sui criteri di ripartizione delle risorse ha accompagnato, quindi, l'adozione del provvedimento, conformandosi alle complessive scelte effettuate senza venir meno alle attribuzioni reciproche, nel comune interesse alla definizione della normativa regionale in materia secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

In questo percorso l'Amministrazione si è posta ulteriori e non meno rilevanti obiettivi: garantire il maggior equilibrio possibile nel passaggio dal sistema contenuto nel D.Lgs. n. 163 del 2006 - imperniato sulla centralità della progettazione interna - ed il riassetto derivante dal suo abbandono ad opera del D.Lgs. n. 50 del 2016; evidenziare in maniera autonoma ed adeguata le disposizioni effettivamente innovative di quest'ultimo, mantenendo coerenza con i precedenti regolamenti (R.R. n. 5 del 2006 e R.R. n. 2 del 2016) nelle parti non toccate dalla riforma, in un ideale connubio tra patrimonializzazione e sviluppo delle buone pratiche in materia; indicare espressamente, nelle norme finali, le attività soggette, secondo i principi generali dell'ordinamento e la loro qualificata interpretazione, all'applicazione delle nuove o delle pregresse regole nell'ambito dei progetti che attraversano periodi caratterizzati da normative diverse.

Peraltro, le descritte finalità hanno potuto tradursi in concreti obiettivi di regolazione nel momento in cui è stato raggiunto, per il citato articolo 113, un approdo normativo e interpretativo tendenzialmente stabile ed è stata superata la discontinuità del recente passato. Si pensi all'accennata introduzione nella norma, ad opera della legge n. 205 del 2017, del comma 5-bis, il quale stabilisce che gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture: prima di tale modifica, le pronunce della Corte dei conti avevano incluso detti

compensi nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236 della legge n. 208 del 2015, mentre dopo di essa hanno escluso che le medesime somme, erogate sulle risorse finanziarie individuate ai sensi della novella legislativa, siano soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017. Analoga mobilità di configurazione della norma ha sortito la vigenza del decreto-legge n. 32 del 2019, che aveva originariamente sostituito le prestazioni incentivate di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici, con le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, successivamente venute meno per le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 55 del 2019, che ha ripristinato l'assetto precedente, facendo salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

Nel commento dei singoli articoli si evidenzierà con maggior dettaglio quanto sopra esposto.

ILLUSTRAZIONE DEI SINGOLI ARTICOLI

Il Progetto di Regolamento regionale recante la "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016" consta di 16 articoli e 4 tabelle allegate. Partendo dalla definizione dell'oggetto e delle finalità (articolo 1) e dall'individuazione dei soggetti interessati e dei loro requisiti (articolo 2), le norme si soffermano sulla descrizione delle funzioni e delle attività incentivate (articolo 3), sui criteri per la scelta dei dipendenti coinvolti (articolo 4), anche appartenenti a stazioni appaltanti diverse (articolo 5), precisando i limiti di compatibilità e di impiego (articolo 6), le garanzie in termini di formazione professionale e strumentazione (articolo 7), la sorte degli elaborati tecnici prodotti (articolo 8). Il provvedimento entra poi nel merito della determinazione delle risorse che alimentano il fondo previsto dall'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (articolo 9), dei criteri che presiedono alla ripartizione delle risorse (articolo 10) e dei presupposti per l'erogazione delle somme, ivi comprese le decurtazioni per errori o ritardi (articolo 11) e le riduzioni per attività affidate all'esterno (articolo 12), prima di delineare la procedura per la quantificazione e la liquidazione dell'incentivo (articolo 13). Le disposizioni conclusive sono invece dedicate all'ambito temporale di applicazione del regolamento (articolo 14), a norme transitorie e di coordinamento per gli appalti di lavori, al fine di individuare la legge applicabile a seconda del momento di svolgimento delle attività (articolo 15), all'abrogazione del precedente regolamento facendo salva la sua residua applicazione nei casi previsti (articolo 16). Le 4 tabelle allegate contengono le percentuali di ripartizione delle risorse secondo i criteri indicati all'articolo 10 e sono differenziate in base alla tipologia degli interventi (realizzazione di opere e lavori o acquisizioni di servizi e forniture di beni) e alla diversa disciplina nazionale che, come sopra anticipato, va applicata al periodo di riferimento (antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 32 del 2019 e successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n. 55 del 2019 ovvero in vigenza del primo provvedimento).

L'articolo 1 contiene, nel comma 1, il riferimento alla base giuridica del regolamento (l'articolo 113 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e l'utilizzo del fondo da esso previsto), ricordando che all'attuazione delle previsioni del Codice dei contratti pubblici riguardanti le risorse incentivanti e l'individuazione dei relativi criteri di ripartizione concorrono le fonti pattizie e regolamentari in materia, mentre nel comma 2 evidenzia che la *ratio* del riconoscimento dei compensi in esame, in deroga al principio dell'onnicomprendività della retribuzione dei dipendenti pubblici, risiede nell'applicazione dei

principi di efficacia, efficienza ed economicità nella realizzazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, oltre che nella valorizzazione della professionalità e della produttività del personale.

L'**articolo 2** indica le condizioni funzionali di operatività del regolamento sotto il profilo soggettivo, sia con riferimento al ruolo agito dall'ente di appartenenza (la Regione o uno degli istituti e delle agenzie regionali di cui all'articolo 1, comma 3-bis, lettera b, L.R. n. 43 del 2001 deve essere, secondo il **comma 1**, la stazione appaltante nella cui sfera di interesse rientra l'apporto professionale del personale, anche se dipendente di altre stazioni appaltanti, come precisa il **comma 2**), sia con riguardo alla tipologia dei beneficiari, suddivisi, nel **comma 3**, in due macro-gruppi popolati rispettivamente dal RUP, dagli altri soggetti incaricati delle funzioni incentivate e dai loro collaboratori tecnici, giuridici o amministrativi, dei quali si definisce il contributo, anche in veste di ufficiale rogante. Si coglie inoltre l'occasione per specificare che tra le attività remunerate rientrano gli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità, come recentemente confermato dalla Corte dei conti (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG), all'esito di un percorso che aveva visto, nella precedente disciplina, un'esclusione espressa da parte del legislatore (articolo 93, comma 7-ter, D.Lgs. n. 163 del 2006), non replicata nel nuovo Codice dei contratti pubblici. Restano comunque esclusi, come in passato, dalla ripartizione delle risorse del fondo i dipendenti con qualifica dirigenziale (**comma 4**).

L'**articolo 3** è dedicato alla definizione, in un'unica e riassuntiva disposizione, delle attività tecniche e amministrative che sono considerate incentivabili, rispecchiando quanto stabilito dall'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici che, come già evidenziato, ha segnato un'importante discontinuità rispetto al passato.

Così, in luogo delle attività facenti capo alla progettazione, che avevano sinora caratterizzato la materia, tanto che la stessa veniva riassuntivamente riferita agli "incentivi alla progettazione", il nuovo elenco valorizza le funzioni programmatiche e di controllo degli interventi, le attività connesse all'effettuazione delle procedure di gara e quelle attinenti all'esecuzione del contratto, secondo una suddivisione in fasi rinvenibile sia negli appalti di lavori che in quelli di servizi e forniture. Inoltre, accanto alla conferma dell'incentivazione del ruolo del RUP, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, qualora tale attività non sia stata assegnata al soggetto che svolge la direzione dei lavori, e del collaudo nelle sue diverse esplicitazioni (affiancato dalla verifica di conformità per l'acquisizione di beni e servizi), particolarmente significativa appare l'espressa inclusione tra i beneficiari degli incentivi dei collaboratori amministrativi oltreché tecnici.

L'**articolo 4** si occupa, ad integrazione logica e normativa della precedente disposizione, dell'individuazione dei beneficiari degli incentivi e dei criteri che presiedono alla relativa scelta. Vengono in particolare distinti, al **comma 1**, i ruoli di chi propone i nominativi (RUP) e di chi invece detiene il potere decisionale e lo esercita nell'atto di individuazione (vale a dire il dirigente responsabile della struttura preposta all'attività), secondo un assetto che verrà adottato anche in sede di redazione degli atti finalizzati alla quantificazione e liquidazione dell'incentivo, precisando altresì le condizioni per la formalizzazione di eventuali modifiche. Il **comma 2** entra nel merito dei criteri-guida della scelta dei nominativi da parte del dirigente, seguendo un principio di integrazione tra le ovvie esigenze di coerenza tra competenze possedute e prestazioni richieste, in base ai risultati ed ai requisiti esperienziali rilevati in circostanze analoghe, ed i criteri di equità che devono comunque improntare la ripartizione degli incarichi, secondo uno schema già applicato in passato, aggiungendo per completezza l'esplicita menzione del rispetto della normativa vigente sugli eventuali limiti posti agli appartenenti agli ordini professionali. Infine, in un'ottica di chiarezza e trasparenza, il **comma 3** definisce quale contenuto necessario dell'atto di individuazione l'indicazione espressa delle funzioni o delle attività svolte dai vari soggetti e il relativo cronoprogramma, anche al fine di precostituire la base documentale per le verifiche, declinate nei

successivi articoli, sul rispetto di tempi e costi dell'intervento.

L'**articolo 5** disciplina il caso in cui, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti si avvalgano di personale di altri enti per espletare gli incarichi oggetto di incentivazione, chiarendo l'iter amministrativo-contabile del riconoscimento dei compensi in tali circostanze. Si tratta di fattispecie già affrontate nei precedenti regolamenti in materia, le cui soluzioni applicative sono sostanzialmente riproposte, con un maggior livello di dettaglio. Così, dopo aver fissato, nel **comma 1**, il principio per cui la Regione e gli istituti e le agenzie regionali cui il regolamento stesso si applica possono ricorrere a dipendenti di altre stazioni appaltanti se mancano le professionalità tecniche necessarie nel personale in servizio, il **comma 2** disciplina la fattispecie in cui siano, invece, i dipendenti regionali a svolgere prestazioni a favore di altre stazioni appaltanti, stabilendo che siano queste ultime, previa formalizzazione dell'affidamento dell'incarico, a quantificare i compensi e a farsene carico, nel rispetto dei principi generali e del proprio regolamento attuativo dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, trasferendoli alla Regione per la corresponsione agli interessati. Il medesimo comma chiarisce anche le modalità tecnico-contabili di erogazione degli incentivi tramite cedolino stipendiale, allocando organizzativamente la competenza al pagamento, previo scorporo degli oneri riflessi a carico della Regione e dell'IRAP, e precisa che la relativa corresponsione resta comunque condizionata all'effettivo introito delle somme sul pertinente capitolo di entrata del bilancio regionale. Nel **comma 3** viene poi fotografata la situazione opposta, in cui è il personale di altre stazioni appaltanti a svolgere a favore della Regione e degli istituti ed agenzie regionali le prestazioni che beneficiano dei compensi aggiuntivi, precisando che in tal caso le risorse trovano copertura nel fondo regionale e sono definite secondo i criteri del regolamento, con speculare trasferimento delle somme all'ente da cui dipende il personale in questione. In entrambi i casi illustrati, peraltro, il compenso percepito non può superare i limiti di importo previsti dalla legge e declinati nel regolamento stesso (**comma 4**) e, sempre in tema di quantificazione e finalizzazione delle risorse a disposizione, i **commi 5 e 6** disciplinano, in conformità con quanto previsto dall'articolo 113, comma 5 del Codice dei contratti pubblici e dall'articolo 19, comma 8-quinquies, della L.R. n. 11 del 2004, l'ipotesi in cui le strutture regionali si avvalgano dell'Agenzia Intercent-ER per acquisire beni o servizi, destinando una percentuale del fondo alle fasi curate dai dipendenti regionali in servizio presso di essa.

L'**articolo 6** affronta il tema dei limiti posti ai compensi incentivanti, dettagliando quanto stabilito dalla norma nazionale, che non circoscrive la possibilità, per i soggetti individuati, di partecipare anche contemporaneamente a più appalti (**comma 1**), ma fissa, come in passato, un tetto percentuale agli importi erogabili nell'anno, parametrato al trattamento economico lordo del beneficiario e calcolato su tutte le attività incentivate svolte nell'arco temporale di riferimento, anche a favore di altre stazioni appaltanti, con la precisazione che le eventuali eccedenze costituiscono economie di bilancio (**comma 2**). Con le altre stazioni appaltanti pertanto la Regione e gli istituti e le agenzie regionali cui il regolamento si applica instaurano, per coordinamento, relazioni finalizzate al reciproco scambio di informazioni sui compensi corrisposti ai relativi dipendenti (**comma 3**).

L'**articolo 7** si occupa di garantire al personale individuato per svolgere le prestazioni disciplinate dal progetto di regolamento, un adeguato livello di formazione professionale e di dotazione strumentale, a conferma del carattere spiccatamente istituzionale delle attività di cui trattasi. In particolare, il **comma 1** declina gli interventi che concretamente traducono tali principi, prevedendo appositi canali informativi tra i dirigenti di riferimento degli interessati e le strutture centrali competenti (**comma 2**), in un'ideale integrazione con la disposizione (articolo 9, comma 3, lett. b) che, applicando la normativa nazionale, destina il 20 per cento del fondo incentivante all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nei campi dell'edilizia e

delle infrastrutture, all'implementazione di banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, nonché all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

L'articolo 8 contiene una precisazione sul regime giuridico-amministrativo cui sono sottoposti gli elaborati prodotti nel corso delle attività disciplinate dal regolamento, prevedendone il recepimento e la proprietà piena ed esclusiva della Regione e degli istituti e agenzie regionali cui il regolamento stesso si applica, con utilizzabilità a fini di carriera da parte dei dipendenti che hanno contribuito alla loro elaborazione.

L'articolo 9 entra nel merito della definizione delle risorse economiche che alimentano il fondo per i singoli interventi. La disposizione disciplina, nei suoi diversi commi, gli aspetti inerenti alla quantificazione e alla formalizzazione degli importi, concentrando in un unico articolo le indicazioni operative utili, a partire dall'atto che riporta le somme, individuato nella determinazione a contrarre dei singoli lavori, servizi o forniture o atto equivalente (**comma 1**) e dal richiamo del limite percentuale stabilito dalla legge per le risorse che compongono il fondo, nel quale sono iscritte somme non superiori al 2 per cento modulate sull'importo a base degli appalti (**comma 2**). Tali risorse peraltro non sono destinate nella loro totalità all'incentivazione del personale, ma, nella stessa ottica già vista in altri passaggi del provvedimento, solo nella misura dell'80 per cento, riservando la restante quota ad iniziative organizzativo-funzionali di ammodernamento tecnologico ed efficientamento informatico dell'Amministrazione e delle sue capacità di controllo della spesa, nonché all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici (**comma 3**). L'articolo conferma anche nei commi successivi la sua vocazione prettamente operativa: nel **comma 4** precisa, sul versante contabile e fiscale, che negli incentivi sono ricompresi gli oneri previdenziali e assistenziali di legge e l'IRAP; nel **comma 6** ricorda che negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto, come da apposita previsione dell'articolo 113, comma 2 (ultimo periodo) del Codice dei contratti pubblici e da specificazioni contenute nelle attuali Linee guida ANAC n. 3 del 2016 (secondo le quali ciò può avvenire, ad esempio e tra le altre ipotesi, se l'importo delle prestazioni è pari o inferiore a 500.000 euro o se si tratta di attività di particolare complessità e articolazione tecnica, ovvero nelle disposizioni che attueranno, a livello regolamentare, l'articolo 31, comma 5 dello stesso Codice, in seguito alla novella recata dal D.L. n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55 del 2019; nel **comma 7** riconduce alla disciplina dei lavori le forniture con posa in opera (bene completato o assemblato in cantiere); nel **comma 8** impone il ricalcolo dell'importo del fondo in caso di varianti in corso d'opera o interventi supplementari. Inoltre, per due situazioni la disposizione viene integrata da apposite tabelle, che da un lato definiscono direttamente, anziché affidarle a declinazioni applicative di criteri e indicatori quali-quantitativi precostituiti, le percentuali effettive delle somme da destinare al fondo, secondo prospetti diversificati per l'ambito dei lavori pubblici e per quello dei servizi e delle forniture, con suddivisione per classi di importo (**comma 5**), e dall'altro introducono una misura di allineamento tra le percentuali effettive del fondo destinate a incentivare i dipendenti regionali in servizio presso l'Agenzia IntercentER, nella sua veste di centrale acquisti in favore degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale, e le percentuali previste nei regolamenti di questi ultimi (**comma 9**).

L'articolo 10 illustra i criteri di ripartizione degli incentivi, cardine della fase di contrattazione decentrata integrativa del personale, cui l'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici devolve il contenuto sostanziale della specifica materia. Gli elementi nevralgici della disposizione sono distribuiti tra il testo della norma, contenente i criteri di ripartizione delle somme, e le tabelle allegate al regolamento, cui la stessa disposizione rinvia quale territorio di incidenza dei predetti principi, a fronte di più soggetti appartenenti alle categorie di beneficiari ivi indicate. A differenza

del passato, l'accordo tra Regione e Organizzazioni sindacali sulla ripartizione degli importi non costituisce condizione di efficacia del regolamento, ma entra a far parte dell'iter tecnico di elaborazione del testo, costituendone il tessuto connettivo anziché la condizione applicativa.

A tali fini, il **comma 1** propone una sintesi tra la base logico-giuridica ereditata dalla precedente disciplina (il riferimento alla complessità degli interventi e alle competenze e responsabilità connesse alle prestazioni da svolgere) ed elementi esperienziali ed ordinamentali (la considerazione della tipologia di incarichi svolti in relazione alle mansioni della categoria di classificazione professionale), che confermano la vocazione operativa del regolamento e l'intenzione di patrimonializzare le buone pratiche dell'esperienza passata. In quest'ottica, viene superato senza abiezioni sia il riferimento della previgente normativa statale (articolo 93, comma 7-ter, D.Lgs. n. 163 del 2006) alla valutazione delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, sia l'esplicitazione della necessità di effettuare la ripartizione secondo valori significativamente decrescenti rispetto all'importo complessivo dell'opera o del lavoro, assorbita dalla definizione delle percentuali in tabelle. Queste ultime vengono assunte nel **comma 2** a strumento principale e limite massimo di ripartizione, affidato a valori percentuali unici che generano certezza nella quantificazione del diritto, mantenendo la necessaria flessibilità applicativa tramite l'utilizzo dei criteri elencati nel comma 1 in caso di pluralità di beneficiari (ad es. i collaboratori tecnici ed amministrativi). Le tabelle, differenziate per appalti di opere e lavori e acquisizione di servizi e forniture di beni, sono organizzate attribuendo alle varie funzioni entità percentuali corrispondenti alle fasi in cui si articola la procedura e contemplano le ipotesi in cui in capo al medesimo ruolo possono concentrarsi funzioni distinte (ed es. qualora il Direttore dei lavori assuma anche la veste di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Direttore operativo, Ispettore di cantiere). Le tabelle sono quattro perché la L. n. 55 del 2019, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 32 del 2019 (cd. "decreto sblocca cantieri"), non ha confermato le modifiche originariamente apportate da quest'ultimo all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici (consistenti nella sostituzione delle prestazioni incentivate di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici, con quelle di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica preventiva della progettazione), facendo tuttavia salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge. Ne è derivato che, per il ristretto periodo di vigenza di quest'ultimo sino alla sua conversione, le modifiche sopra descritte restano valide, comportando l'adeguamento delle **tabelle** che, quindi, risultano così suddivise: la **n. 1** e la **n. 2** sono dedicate, rispettivamente, alla ripartizione del fondo per la realizzazione di lavori e opere e per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 32 del 2019 (sino al 18/04/2019 compreso) e per il periodo successivo all'entrata in vigore della Legge di conversione n. 55 del 2019 (dal 18/06/2019 in poi); la **n. 3** e la **n. 4** sono dedicate, rispettivamente, alla ripartizione del fondo per la realizzazione di lavori e opere e per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni per il periodo ricompreso tra l'entrata in vigore del D.L. n. 32 del 2019 e l'entrata in vigore della Legge di conversione n. 55 del 2019 (dal 19/04/2019 al 17/06/2019).

L'**articolo 11** analizza, in termini di efficienza ed efficacia, i presupposti dell'erogazione delle somme. Come in occasione della riforma del 2014, che aveva subordinato, in un'ottica di efficientamento, il riconoscimento degli incentivi all'accertamento dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi del progetto esecutivo, prevedendo la necessità di stabilire criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali scostamenti, il **comma 1** ribadisce la necessità che per l'erogazione delle somme è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente responsabile del servizio preposto alla

realizzazione delle funzioni o attività, della loro effettuazione da parte dei dipendenti incaricati. Tale controllo si sostanzia, ai sensi del **comma 2**, nella verifica sull'assenza di errori o ritardi, in ottemperanza a quanto richiesto dall'articolo 113 in merito alle eventuali decurtazioni dell'incentivo che ne potrebbero derivare (specificate nel comma successivo), precisando che nella valutazione occorre tenere conto degli eventi e delle circostanze che lo stesso Codice dei contratti pubblici ascrive a cause esterne: si tratta delle previsioni degli articoli 106 e 107, rispettivamente dedicati ai casi che legittimano le modifiche e le varianti ai contratti di appalto in corso di validità e ai casi in cui è consentita la sospensione dell'esecuzione del contratto. Tra i primi rientrano, a titolo di mero esempio: la previsione delle modifiche nei documenti iniziali; il caso in cui - per lavori, servizi o forniture supplementari - un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; l'ipotesi in cui la necessità della modifica sia dettata da circostanze imprevedute e imprevedibili, compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari ovvero provvedimenti di autorità od enti preposti, senza alterazione della natura generale del contratto; la possibilità di modificare i contratti senza nuova procedura se il valore della modifica resta al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria ovvero di determinate percentuali calcolate sul valore iniziale del contratto; etc. Rientrano, invece, tra le casistiche di sospensione di cui all'articolo 107 (applicabili, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture) tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, nonché le ipotesi dettate da ragioni di necessità o di pubblico interesse, mentre possono generare sospensione parziale le cause imprevedibili o di forza maggiore insorte successivamente alla consegna dei lavori. Come anticipato, il **comma 3** entra poi nel dettaglio delle decurtazioni operabili sull'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori o ritardi imputabili (secondo un criterio di addebitabilità soggettiva conforme ai principi generali dell'ordinamento) ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, applicando la correlazione instaurata dall'articolo 113 del Codice tra l'accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti e la verifica del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, il cui incremento non conforme a quanto consentito dallo stesso Codice implica la riduzione delle risorse finanziarie connesse al singolo intervento. In tali casi è stabilito che l'incentivo sia decurtato di una percentuale collegata alla durata del ritardo e alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza, prevedendo per i lavori specifiche percentuali di riduzione commisurate all'entità del ritardo stesso, con la precisazione che a tali fini non rilevano i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'articolo 106 del Codice e che per le procedure relative a servizi e forniture le riduzioni tengono conto della rilevanza che il ritardo ha avuto sull'utilità del bene o servizio. Il **comma 4** si sofferma sull'attuazione, in detta circostanza, dei principi generali in tema di contraddittorio, secondo i quali, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che le somme non percepite dai dipendenti, in conseguenza dell'esito negativo dell'accertamento, rimangono nel fondo per incrementare la quota dedicata a iniziative di ammodernamento tecnologico ed efficientamento informatico dell'Amministrazione, nonché di attivazione di tirocini o dottorati di ricerca nel settore dei contratti pubblici (articolo 9, comma 3, lett. b).

L'**articolo 12**, in consequenzialità logica rispetto alle tematiche affrontate nel precedente articolo stabilisce che le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti regionali, per affidamento della prestazione professionale inerente a un lavoro, un servizio o una

fornitura a professionisti esterni, rimangono nel fondo per incrementare la percentuale dedicata alle citate iniziative di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

L'**articolo 13** declina le fasi e gli adempimenti procedurali che conducono alla quantificazione ed erogazione dell'incentivo, evidenziando le distinte responsabilità cui fanno capo. Preliminarmente il **comma 1** chiarisce che spetta al dirigente responsabile del Servizio preposto alla realizzazione delle funzioni o attività, su proposta del RUP, individuare le percentuali di attribuzione dell'incentivo ai diversi incaricati facenti parte del gruppo di lavoro, utilizzando i criteri indicati nell'articolo 10 e le tabelle cui lo stesso rinvia. Ne deriva l'applicazione, ai sensi del **comma 2**, dello stesso assetto (proposta del RUP e decisione del dirigente) anche all'atto di quantificazione e liquidazione degli incentivi, nei termini stabiliti dai commi successivi a seconda delle fasi di attività. Così il **comma 3** scandisce la fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento prevedendo che il dirigente, prima di assumere la determinazione di liquidazione degli incentivi, dia atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuti il lavoro svolto e controlli l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività. Lo stesso comma precisa il processo da seguire nel caso in cui gli incentivi riguardino servizi o forniture acquisiti dall'Agenzia regionale Intercent-ER per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, poiché in questi casi, in forza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 8-quinquies della legge regionale n. 11 del 2004, le somme afferiscono alle risorse relative al Servizio sanitario regionale in relazione alla fruizione da parte dei predetti enti, con verifica a consuntivo. Per tale motivo è previsto che la relativa liquidazione sia disposta con determinazione del Direttore generale competente in materia di sanità, riversando all'entrata del bilancio regionale le risorse necessarie, quantificate per i singoli beneficiari con atto del Direttore di Intercent-ER, a seguito della stipulazione del contratto. Il **comma 4** si sofferma sulla successiva fase dell'esecuzione, riproponendo il ruolo di impulso istruttorio del RUP in merito alla quantificazione ed erogazione dell'incentivo, liquidato (annualmente, precisa il **comma 5**, nel caso di contratti di durata pluriennale, in forza di quanto eseguito e accertato) con determinazione del dirigente competente sulla base della documentazione prodotta dallo stesso RUP in ordine allo stato del lavoro, del servizio o della fornitura, evidenziando gli eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività. Analogamente procede il **comma 6** per la fase relativa a collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità, il cui esito positivo è comprovato dal RUP al dirigente competente, evidenziando gli eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati. Anche in questo caso la valutazione del dirigente trova esito nell'atto che dispone la liquidazione, il quale deve peraltro contenere, a norma del **comma 7**, specifiche dichiarazioni di responsabilità sulle attività assegnate ed espletate, sulla loro compatibilità con le funzioni ordinarie della struttura competente alla realizzazione dell'opera, sul rispetto di tempi e costi previsti per l'opera o lavoro, servizio o fornitura, sull'eventuale ripartizione degli importi spettanti secondo il principio di competenza, in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico. Tale atto è poi trasmesso al Servizio regionale preposto alla gestione del trattamento economico, per l'erogazione degli incentivi sulla base delle indicazioni in esso contenute (**comma 8**).

L'**articolo 14** definisce l'ambito di applicazione della nuova disciplina, inteso come individuazione degli elementi che consentono di far rientrare un lavoro, un servizio o una fornitura nel periodo di vigenza del regolamento. Così, il **comma 1**, riprendendo il principio generale dettato dall'articolo 216, comma 1 del Codice dei contratti pubblici e in sostanziale continuità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 del R.R. n. 2 del 2016, stabilisce che il regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso. Successivamente l'articolo riporta alcune precisazioni connesse alla tipologia di intervento di cui si tratta, specificando, al **comma 2**, che le attività relative ai lavori - da anni oggetto di incentivazione ai sensi delle norme nazionali e regionali in materia -

rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento se la predetta pubblicazione o trasmissione sia avvenuta dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie. Tale data è, infatti, da considerare quale giorno ancora non rientrante sotto l'egida del D.Lgs. n. 50 del 2016, in quanto, come già precisato in occasione dell'adozione del R.R. n. 2 del 2016, sebbene il Codice dei contratti pubblici abbia previsto (articolo 220) la propria entrata in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 19 aprile 2016), l'ANAC, con proprio Comunicato del 3 maggio 2016, ne ha rilevato la vigenza effettiva a decorrere dal 20 aprile 2016, prendendo atto della non fruibilità tecnica del relativo testo sul sito *on line* della Gazzetta Ufficiale sino alle ore 22.00 del 19 aprile. In particolare, nel Comunicato, la predetta Autorità, a seguito delle numerose segnalazioni delle stazioni appaltanti sulla conoscibilità pubblica del provvedimento solo dopo l'orario sopra indicato e sentita anche l'Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto, in base al principio generale di cui all'articolo 11 delle preleggi al Codice civile ed all'esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, di percorrere una soluzione equitativa per i soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile 2016, per i quali continua quindi ad operare il pregresso regime giuridico, mentre l'operatività delle disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 2016 riguarda i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016. Il **comma 3**, invece, con un approccio realistico al fatto che l'estensione del beneficio dell'incentivazione agli interventi riguardanti servizi o forniture è di recente introduzione, ha condizionato l'applicazione del regolamento all'accantonamento delle risorse necessarie nei casi in cui il bando, l'avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi dopo il 1° gennaio 2019, precisando (**comma 4**) le particolari modalità di provvista delle risorse necessarie per i servizi e le forniture acquisiti dall'Agenzia regionale Intercent-ER per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 8-quinquies della L.R. n. 11 del 2004. In tal caso, infatti, per dare corpo alla particolare procedura di quantificazione e liquidazione descritta all'articolo 13, comma 3, la Giunta regionale istituisce apposito capitolo di uscita in cui accantona per ciascun esercizio finanziario risorse derivanti dal fondo sanitario regionale, che verranno utilizzate in sede di consuntivo tenuto conto delle adesioni dei predetti enti ed aziende alle procedure aggiudicate dall'Agenzia stessa.

L'**articolo 15** contiene fondamentali indicazioni per l'applicazione alle attività riguardanti opere e lavori pubblici delle diverse discipline che, nel corso del tempo, hanno regolato la materia: il R.R. n. 5 del 2006 sulla base dell'articolo 92, commi 5 e 6, D.Lgs. 163 del 2006; il R.R. n. 2 del 2016 sulla base dell'articolo 93, D.Lgs. n. 163 del 2006, come modificato dalla L. n. 114 del 2014, che ha riformulato detta norma, abrogando i commi 5 e 6 dell'articolo 92. Il criterio distintivo adottato è quello dell'avvenuta realizzazione dell'attività, derivante dagli orientamenti della Corte dei conti e già applicato sia all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 114 del 2014, in via amministrativa, sia in attuazione delle previsioni dell'articolo 9 del R.R. n. 2 del 2016.

Pertanto il regolamento individua due segmenti temporali in cui può collocarsi lo svolgimento delle prestazioni, corrispondenti ai due commi in cui è suddiviso l'articolo 9: il **comma 1** sancisce l'assoggettamento alle disposizioni del R.R. n. 5 del 2006 delle attività realizzate entro il giorno antecedente la data di entrata in vigore della L. n. 114 del 2014; il **comma 2** dispone che le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 19 aprile 2016 (intervallo temporale compreso tra l'entrata in vigore della L. n. 114 del 2014 e quella del nuovo Codice dei contratti pubblici) restano assoggettate alla disciplina di cui al R.R. n. 2 del 2016. E' infatti di tutta evidenza che, poiché le attività che danno luogo al riconoscimento degli incentivi per opere e lavori pubblici si inseriscono, in successione logico-temporale, all'interno di lunghi iter progettuali e i presupposti tecnico-normativi del relativo espletamento possono aver trovato la loro base in discipline diverse, occorre una ricognizione complessiva del rispetto di tutti gli adempimenti previsti nel momento in cui le prestazioni sono state svolte. Infine, il **comma 3** ricorda che l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla

corresponsione degli incentivi si applica dal momento in cui è stata disposta dal legislatore, vale a dire a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 114 del 2014. La previsione di cui al comma 3 dell'articolo 113, che inibisce l'applicazione delle disposizioni sulla ripartizione dell'incentivo al personale con qualifica dirigenziale, si pone quindi in continuità ordinamentale con le precedenti disposizioni in merito.

L'**articolo 16** abroga espressamente il R.R. n. 2 del 2016, formalizzandone la perdurante applicazione ove si tratti di incentivare le attività specificate al comma 2 dell'articolo 15.

Per quanto riguarda le **4 tabelle allegate** si rinvia a quanto già indicato in sede di commento all'articolo 10.

PROGETTO DI REGOLAMENTO**DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016****INDICE****Articolo 1 - Oggetto e finalità****Articolo 2 - Soggetti interessati****Articolo 3 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi****Articolo 4 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta****Articolo 5 - Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti****Articolo 6 - Compatibilità e limiti di impiego****Articolo 7 - Formazione professionale e strumentazione****Articolo 8 - Approvazione e proprietà degli elaborati****Articolo 9 - Determinazione delle risorse****Articolo 10 - Criteri di ripartizione delle risorse****Articolo 11 - Erogazione delle somme****Articolo 12 - Coefficienti di riduzione****Articolo 13 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo****Articolo 14 - Applicazione****Articolo 15 - Disposizioni transitorie e di coordinamento per gli appalti di lavori****Articolo 16 - Abrogazioni**

Tabella 1: *Periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 32/2019 (sino al 18/04/2019 compreso) e periodo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n. 55/2019 (dal 18/06/2019 in poi) - Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori.*

Tabella 2: *Periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 32/2019 (sino al 18/04/2019 compreso) e periodo successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n. 55/2019 (dal 18/06/2019 in poi) - Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni.*

Tabella 3: *Periodo ricompreso tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 32/2019 e l'entrata in vigore della legge di conversione n. 55/2019 (dal 19/04/2019 al 17/06/2019) - Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori.*

Tabella 4: *Periodo ricompreso tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 32/2019 e l'entrata in vigore della legge di conversione n. 55/2019 (dal 19/04/2019 al 17/06/2019) - Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni.*

Articolo 1**(Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica, nei casi in cui la Regione o uno degli istituti e delle agenzie regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera b), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) svolga il ruolo di stazione appaltante, al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorarne l'efficienza e l'efficacia con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della stazione appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre stazioni appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dagli enti di cui al comma 1 nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile unico del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni o delle attività elencate all'articolo 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) formalmente individuati. Per collaboratori si intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza o svolgono materialmente o tecnicamente o amministrativamente, anche in veste di ufficiale rogante, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni o attività:
 - a) programmazione della spesa;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico-amministrativo o il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaborazione tecnica o amministrativa.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione con atto del dirigente responsabile del servizio preposto alla realizzazione delle attività. Ogni

eventuale variazione dei nominativi prescelti per le specifiche attività dovrà essere oggetto di apposito atto motivato, comunicato agli interessati.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni o le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio presso la Regione o gli istituti e le agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale in servizio presso la Regione o gli istituti e le agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1 a favore di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime e previa formalizzazione dell'affidamento dell'incarico da parte delle medesime, sono trasferiti dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione, alla Regione quale ente da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale. Il pagamento è effettuato dal servizio regionale preposto alla gestione del trattamento economico, tramite la procedura del cedolino stipendi, previo scorporo degli oneri riflessi a carico della Regione, e dell'IRAP, solo a seguito di effettivo introito, sul pertinente capitolo di entrata del bilancio regionale, delle risorse versate dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Regione o degli istituti e delle agenzie regionali di cui di cui all'articolo 2, comma 1 dal personale di altre stazioni appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi 2 e 3, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando la Regione o gli istituti e le agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1 si avvalgono delle attività dell'Agenzia regionale Intercent-ER, di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), per l'acquisizione di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 113, comma 5 del Codice, destinano una percentuale del fondo, ove costituito, nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza dell'Agenzia stessa.
6. L'erogazione degli incentivi ai dipendenti regionali in servizio presso l'Agenzia regionale Intercent-ER avviene in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 8 quinquies, della legge regionale n. 11 del 2004.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato o produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti. Le eventuali somme non percepite dai dipendenti, perché eccedenti il predetto importo percentuale costituiscono economie di bilancio.
3. Per le finalità di cui al comma 2 la Regione o gli istituti e le agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1 provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre stazioni appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità il servizio preposto alla realizzazione delle attività fornisce le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione e gli istituti e le agenzie regionali di cui alla medesima disposizione:
 - a) promuovono l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche;
 - b) garantiscono la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Regione e degli istituti e delle agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1, che potranno farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9

(Determinazione delle risorse)

1. Nella determinazione delle risorse costituenti il fondo di cui all'articolo 1 confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni e le attività di cui all'articolo 3, nella misura stabilita al comma 3 del

- presente articolo. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori, servizi o forniture o atto equivalente verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
 3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - 1) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - 2) all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - 3) per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
 4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, nonché dell'IRAP.
 5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori (applicazione a scaglioni)	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.548.000,00	1,8%
oltre euro 5.548.000,00 e fino a euro 10.000.000,00	1,6%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,4%
oltre euro 25.000.000,00	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture (applicazione a scaglioni)	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00:	
– fino a euro 500.000,00	2%
– oltre euro 500.000,00	1,5%

6. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2 ovvero delle disposizioni attuative dell'articolo 31, comma 5 del Codice.
7. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
8. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
9. Il fondo di cui all'articolo 19, comma 8 quinquies della legge regionale n. 11 del 2004, per le attività di centrale acquisti svolte dall'Agenzia di cui all'articolo 5, comma 5 in favore degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale, è calcolato, in coerenza con i regolamenti adottati da questi ultimi ed in considerazione dell'elevato importo delle procedure centralizzate per l'acquisizione di beni e servizi, nella misura ottenuta applicando le percentuali indicate nella tabella che segue all'importo a base di gara, per le procedure pubblicate dalla citata Agenzia ad uso esclusivo degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale, nonché alla quota dell'importo a base di gara prevista per gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, determinata in base ai fabbisogni rilevati, per le procedure pubblicate dalla citata Agenzia ad uso di tutte le amministrazioni del territorio regionale.

Classi di importo a base di gara (applicazione a scaglioni)	Percentuale fondo
Fino a euro 40.000,00	2%
Oltre euro 40.000,00 fino a euro 221.000,00 (soglia comunitaria)	1,5%
Oltre euro 221.000,00 (soglia comunitaria) fino a euro 500.000,00	1%
Oltre euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000,00	0,80%
Oltre euro 1.500.000,00 fino a euro 5.000.000,00	0,60%
Oltre euro 5.000.000,00 fino a euro 50.000.000,00	0,40%
Oltre euro 50.000.000,00	0,10%

Articolo 10

(Criteri di ripartizione delle risorse)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - c) complessità delle opere, servizi o forniture derivante anche dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle allegare Tabelle. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 11

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento, da parte del dirigente responsabile del servizio preposto alla realizzazione delle funzioni o attività di cui all'articolo 3, comma 1, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi 3 e 4.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Per le procedure relative ai lavori, le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ritardo, del 40% dopo il sessantunesimo giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del Codice. Per le procedure relative a servizi e forniture, le riduzioni tengono conto della rilevanza che il ritardo ha avuto sull'utilità del bene o servizio.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le eventuali somme non percepite dai dipendenti, in conseguenza dell'accertamento, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 ed incrementano la quota di cui allo stesso articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e in parte a professionisti esterni, le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Regione in servizio presso di essa o gli istituti e le agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1 o dai dipendenti di altre stazioni appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9 ed incrementano la quota di cui allo stesso articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 13

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il dirigente responsabile di cui all'articolo 11, comma 1 stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente di cui al comma 1, qualora non rivesta esso stesso tale ruolo, l'adozione del relativo atto nei termini stabiliti dai commi da 3 a 6.
3. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - a) il dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
 - b) il dirigente competente assume la determinazione di liquidazione degli incentivi. Ove questi ultimi riguardino servizi o forniture acquisiti dall'Agenzia di cui all'articolo 5, comma 5, per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, la relativa liquidazione è disposta con determinazione del Direttore generale della Regione competente in materia di sanità, riversando all'entrata del bilancio regionale le risorse di cui all'articolo 19, comma 8 quinquies, della legge regionale n. 11 del 2004, previa quantificazione delle somme spettanti ai singoli beneficiari tramite determinazione del Direttore della predetta Agenzia, assunta a seguito della stipulazione del contratto.
4. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - a) il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente, lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro, servizio o fornitura, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
 - b) il dirigente competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività, sulla base della documentazione di cui alla lettera a);
 - c) il dirigente competente assume la determinazione di liquidazione.
5. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito e accertato.
6. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - a) il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione o della verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
 - b) il dirigente competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui alla lettera a);
 - c) il dirigente competente assume la determinazione di liquidazione.
7. La determinazione dirigenziale di quantificazione e liquidazione degli incentivi di cui al comma 2 contiene l'attestazione:
 - a) delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;

- b) dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio o fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
 - c) che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.
8. La determinazione dirigenziale di cui al comma 7 è successivamente trasmessa dal dirigente competente al servizio regionale preposto alla gestione del trattamento economico, affinché il medesimo provveda all'erogazione degli incentivi sulla base delle indicazioni in essa contenute.

Articolo 14

(Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
3. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi dopo il 1° gennaio 2019, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
4. Per gli interventi relativi a servizi e forniture destinati ad enti e aziende del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 19, comma 8 quinquies della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, la Giunta regionale istituisce apposito capitolo di uscita in cui accantona per ciascun esercizio finanziario risorse derivanti dal fondo sanitario regionale che verranno utilizzate in sede di consuntivo tenuto conto delle adesioni degli enti e aziende medesimi alle procedure aggiudicate dall'Agenzia di cui all'art. 5, comma 5.

Articolo 15

(Disposizioni transitorie e di coordinamento per gli appalti di lavori)

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui al regolamento regionale 31 luglio 2006, n. 5 (Regolamento in materia di incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione svolta da personale regionale).
2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 19 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui al regolamento regionale 30 dicembre 2016, n. 2 (Regolamento in materia di incentivi per le attività svolte da personale regionale in vigore dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel periodo dal 19 agosto 2014 al 19 aprile 2016).
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Articolo 16

(Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con il regolamento regionale n. 2 del 2016, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.

1. PERIODO ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE n. 32/2019 (sino al 18/04/2019 compreso) E PERIODO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE n. 55/2019 (dal 18/06/2019 in poi)

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5,5%	Fase verifica 8%	Fase affidamento 13%	Fase esecuzione 73,5%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	1,5%				1,5%
Responsabile del procedimento		0,5%	1,5%	da 1% a 4%	da 3% a 6%
Verificatore della progettazione		2%			2%
Direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				41%	41%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione				21%	21%
Collaboratori tecnici	3%	4,5%	2%	da 8,5% a 7%	da 18% a 16,5%
Collaboratori amministrativi (compreso l'Ufficiale rogante)	1%	1%	9,5%	da 2% a 0,5%	da 13,5% a 12%

2. PERIODO ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE n. 32/2019 (sino al 18/04/2019 compreso) E PERIODO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE n. 55/2019 (dal 18/06/2019 in poi)

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione e predisposizione della documentazione di gara	Fase affidamento	Fase esecuzione	Tot. per fasi
Responsabile della programmazione	9% 3%		66%	100% 3%
Responsabile del procedimento		10%	da 8% a 15%	da 18% a 25%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			1%	1%
Collaboratori tecnici	1%	5%	da 11,5% a 8%	da 17,5% a 14%
Collaboratori amministrativi	5%	10%	da 15,5% a 12%	da 30,5% a 27%

3. PERIODO RICOMPRESO TRA L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE n. 32/2019 E L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE n. 55/2019 (dal 19/04/2019 al 17/06/2019)

Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase progettazione	Fase verifica preventiva della progettazione	Fase di competenza RUP in sede di affidamento	Fase esecuzione	Totale
Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	5%	7%	14%	74%	100%
Responsabile del procedimento	1,5%	0,5%	3,5%	2%	6%
Verificatore della progettazione		1,5%			1,5%
Direzione dei lavori (ivi incluso il <u>coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione</u> , l'eventuale attività del <u>direttore operativo</u> e dell' <u>ispettore di cantiere</u>)				41%	41%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione				21%	21%
Collaboratori tecnici	3%	4,5%	0,5%	9%	17%
Collaboratori amministrativi (compreso l'Ufficiale rogante)	0,5%	0,5	10%	1%	12%

4. PERIODO RICOMPRESO TRA L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE n. 32/2019 E L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE n. 55/2019 (dal 19/04/2019 al 17/06/2019)

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase progettazione dell'acquisizione di beni e servizi 9%	Fase di competenza RUP in sede di affidamento 25%	Fase esecuzione 66%	Tot. per fasi 100%
Responsabile della progettazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		10%	15%	25%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			1%	1%
Collaboratori tecnici	1%	5%	8%	14%
Collaboratori amministrativi	5%	10%	12%	27%

